



Il Ministro
Dello Sviluppo Economico

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi e, in particolare, il comma 1, lettera a), che prevede la concessione di un finanziamento pubblico agevolato di importo pari a un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;

Visto l'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che istituisce, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, finalizzato alla concessione alle imprese dei finanziamenti agevolati;

Vista la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 356 della predetta legge 30 dicembre 2004 n. 311, che fissa i criteri generali, le condizioni e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato di cui al comma 354 della stessa legge e, in particolare, approva lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria del finanziamento stesso;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto-legge n.35/05, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/92 ;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 2 febbraio 2006 con il quale sono state ripartite percentualmente le risorse finanziarie disponibili per gli interventi della legge n. 488/92 tra i settori ammissibili e tra la Regioni e le Province autonome;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, del 23 marzo 2006 con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, sono state stabilite le priorità settoriali da applicare per la formazione delle graduatorie multiregionali del solo primo bando del settore "industria" emanato in attuazione del citato decreto;

Viste le circolari esplicative n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006, con le quali sono state fornite le indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 23 marzo 2006 e del 7 aprile 2006, con i quali i termini iniziali e finali di presentazione delle domande per i bandi da attivare nell'anno sono stati fissati, rispettivamente, al primo e al sessantesimo giorno successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, lettera c) del citato decreto 1° febbraio 2006, sono approvate le proposte regionali da applicare alle graduatorie dei bandi medesimi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 15 maggio 2006, con il quale sono state approvate le suddette proposte formulate dalle Regioni e Province autonome per la formazione delle graduatorie;

Visto che, per effetto dell'avvenuta pubblicazione del citato decreto del 15 maggio 2006, il periodo di sessanta giorni, utile per la presentazione delle domande, scade il 31 luglio 2006;

Considerato che non si è ancora concluso il procedimento per la stipula della convenzione, di cui alla sopracitata delibera CIPE del 15 luglio 2005, tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati all'istruttoria del finanziamento agevolato e che tale circostanza non consente alle banche che concedono il finanziamento ordinario di stipulare i conseguenti accordi con la stessa Cassa depositi e prestiti Spa per la valutazione dei progetti, né, pertanto, di adottare le singole delibere di finanziamento;

Considerato che le modalità stabilite per la concessione delle agevolazioni della legge n.488/92 prevedono l'obbligo per le imprese di allegare alla domanda, pena l'inammissibilità della stessa, la delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario e/o delle società di leasing, in quanto la sussistenza di detto finanziamento costituisce condizione di accesso alle agevolazioni;

Considerato che, in mancanza della convenzione e degli accordi sopra citati, le imprese interessate a presentare le domande di agevolazione sono di fatto impossibilitate ad adempiere agli obblighi prescritti dalla normativa entro la prefissata scadenza del bando e che pertanto appare opportuno disporre una proroga di detto termine;

Considerato che per la fissazione della nuova scadenza occorre tener conto dell'esigenza di concludere il procedimento per la concessione delle agevolazioni entro l'anno in corso, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione del regime di aiuto della legge 488/92 da parte della Commissione UE e fermo restando in ogni caso il recepimento, ai fini di detta concessione, delle condizioni che saranno indicate dalla decisione della Commissione stessa in merito alle modifiche introdotte al regime di aiuto dalla sopra citata legge n. 80/05;

DECRETA

Il termine finale di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni della legge n. 488/92 per i bandi citati in premessa, è indifferibilmente prorogato al 31 agosto 2006, tenuto conto dell'esigenza di concludere il procedimento per la concessione delle agevolazioni entro l'anno in corso, in adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione del regime di aiuto della legge 488/92 da parte della Commissione UE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

IL MINISTRO
Firmato Bersani